

# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Quarantena dei contatti e isolamento)**

Modifica del 27 gennaio 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo della sezione 3*

## **Sezione 2a: Provvedimenti concernenti la quarantena dei contatti e l'isolamento**

*Art. 3d* Ordine della quarantena dei contatti

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti hanno avuto un contatto stretto con:

- a. un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo;
- b. un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato e asintomatico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona.

<sup>2</sup> Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

- a. negli ultimi tre mesi prima del contatto stretto di cui al capoverso 1 sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, e per le quali l'autorità cantonale competente ha revocato l'isolamento;

<sup>1</sup> RS 818.101.26

- b. svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale.

<sup>3</sup> In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti per determinate persone oppure concedere agevolazioni. Informa l'UFSP di queste deroghe e agevolazioni.

#### *Art. 3e* Durata e conclusione anticipata della quarantena dei contatti

<sup>1</sup> La quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all'articolo 3d capoverso 1.

<sup>2</sup> Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipatamente se:

- a. presentano all'autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi eseguite a proprie spese, purché l'analisi sia stata eseguita a partire dal settimo giorno di quarantena:
  - 1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
  - 2. test rapidi per il SARS-CoV-2; e
- b. l'autorità cantonale competente acconsente alla conclusione della quarantena.

<sup>3</sup> Le persone che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso 2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.

#### *Art. 3f* Isolamento

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

<sup>2</sup> Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

<sup>3</sup> L'isolamento inizia a decorrere:

- a. il giorno in cui si manifestano i sintomi;
- b. se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica: il giorno in cui si è sottoposta al test.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo dieci giorni se la persona in isolamento:

- a. è priva di sintomi per almeno 48 ore; o
- b. continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

## II

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a numero 2, il diritto nasce con l'inizio della quarantena dei contatti ordinata alla persona esercitante l'attività lucrativa o a suo figlio. Sono versate al massimo sette indennità giornaliere per caso di quarantena.

## III

La presente ordinanza entra in vigore l'8 febbraio 2021.

27 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr